

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 PALERMO

VERBALE N. 8

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 8/2020 del 26/12/2020

La sottoscritta Dott. ssa Cattuto Maria Assunta, Revisore Unico dell'ATI Palermo, nominata con deliberazione di C.D. n. 03 del 04/05/2018, esprime il seguente

PARERE

“per Contrattazione Collettiva decentrata integrativa per il personale dirigente e non dirigente dell'Assemblea Territoriale Idrica Palermo.”

IL REVISORE

al fine di esprimere parere sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa decentrata anno 2020, ha esaminato l'ipotesi di C.C.D.I. del personale dirigente e non prot. 1754 del 17/12/2020 ricevuta a mezzo pec da parte del dirigente della gestione finanziaria Dott. Giovan Battista Montemaggiore.

PREMESSO

Che è stato trasmesso quale documentazione di supporto:

1. Ipotesi di C.C.D.I. del personale Dirigente anno 2020;
2. Ipotesi di C.C.D.I. del personale non Dirigente anno 2020;
3. Determinazione Dirigenziale n. 48 del 07/12/2020
4. Determinazione Dirigenziale n. 49 del 07/12/2020
5. Verbale di seduta per accordo C.C.D.I per il personale Dirigente anno 2020;
6. Verbale di seduta per accordo C.C.D.I per il personale non Dirigente anno 2020;
7. la relazione Tecnico finanziaria sulla contrattazione integrativa decentrata anno 2020 per il personale dirigente;

8. la relazione Tecnico finanziaria sulla contrattazione integrativa decentrata anno 2020 per il personale non dirigente;

che al fine di esprimere il suddetto parere è necessario compiere un'analisi normativa, giurisprudenziale e di prassi ritenuta dal revisore assolutamente propedeutica al rilascio dello stesso;

la contrattazione decentrata regolata dal CCNL dell'1/04/1999 per il personale dirigente e dal CCNL del 21/05/2018 costituisce una delle componenti della retribuzione da corrispondere al pubblico impiego ed è soggetta alle regole che lo stesso contratto stabilisce.

Le fasi della procedura di contrattazione sono disciplinate e devono seguire un preciso iter che permette alle parti (organo politico e sindacati in rappresentanza dei lavoratori) di addivenire alla statuizione di quanto stabilito nell'art. 4 comma 2 lettera a) del Ccnl " i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17 " .

La contrattazione stabilisce quindi l'an non il quantum, stabilisce i criteri (non le somme), che saranno assegnate al conseguimento degli obiettivi prefissati.

Tutto l'iter deve **garantire una statuizione in tempi antecedenti al periodo** che verrà esaminato al fine di retribuire il dipendente con la quota di propria spettanza.

Come affermato dall'associazione Nazionale Professionale dei Segretari Comunali e Provinciali, lo slittamento dei tempi porta con sé, problemi enormi e rischi grandi. Infatti, prevedere progressioni orizzontali sostanzialmente ad anno terminato, significa incorrere nel rischio di retroattività che la Corte dei conti concretizza in danno erariale.

L'errore fondamentale consiste proprio nel ritenere possibile attivare le trattative con i sindacati solo una volta che il fondo sia formalmente costituito a bilancio di previsione approvato, ciò che causa poi tutti i problemi elencati sopra.

Tale errore è confermato dalla prassi di approvare, insieme col contratto decentrato annuale per la destinazione delle risorse, tabelle finanziarie che specifichino in modo puntuale le risorse appunto destinate ai vari istituti finanziati dal fondo di parte stabile e di parte variabile.

Basterebbe stabilire che per ogni istituto le parti concordano di destinare una certa percentuale del fondo, una volta determinato con precisione a seguito dell'approvazione del bilancio.

Il contratto può, dunque, stipularsi con il consenso prestato tra le parti a che le risorse di parte stabile siano destinate in un certo modo entro una certa percentuale.

Solo agendo in questo modo si può rispettare davvero l'autonomia negoziale e far sì che i contratti giungano puntuali, all'inizio dell'anno in modo che si evitino tutti i problemi visti prima.

Questo modus agendi consentirebbe addirittura di presentare le piattaforme nei mesi precedenti l'inizio dell'anno di riferimento, per provare ad avere un contratto già stipulato con l'inizio della gestione.

Anche l'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) nella sua pubblicazione "La procedura della contrattazione decentrata integrativa Comparto Regioni e Autonomie locali" manifesta l'avviso condivisibile di avviare le trattative in modo il più possibile tempestivo: "Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004, l'ente deve convocare la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme, da parte dei soggetti sindacali legittimati. La mancata presentazione della piattaforma o l'eventuale ritardo della sua presentazione non precludono, tuttavia, l'avvio della trattativa".

Anche in assenza di piattaforme, l'ente, nella persona del presidente della delegazione, sulla base delle direttive ricevute, può, infatti, convocare la RSU e le organizzazioni sindacali territoriali, sempre in presenza di uno specifico interesse dell'ente ad avviare le trattative in relazione ad istituti o a materie ritenute di particolare rilievo (ad esempio, progressioni orizzontali, produttività, condizioni per l'erogazione di specifiche indennità).

L'avvio tempestivo delle trattative, rispetto all'arco temporale di riferimento, è certamente funzionale ai contenuti del contratto integrativo che si va a stipulare, tenuto conto anche e soprattutto della natura e delle caratteristiche degli istituti disciplinati.

In tal modo, evitandosi eccessivi ritardi nella stipulazione del contratto integrativo, si scongiurerebbe, tra l'altro, il rischio della "retroattività" dell'erogazione trattamenti economici accessori ed in particolare dei compensi premiali, ritenuto inammissibile dalla Corte dei Conti".

Che l'art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001 – controlli in materia di contrattazione integrativa dispone che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e effettuano dal collegio dei revisori dei conti..."

Che ai sensi dell'art. 40 comma 3- sexies del Dls 165/201 " a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico – finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali del MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40- bis, comma 1;

Che il parere del revisore dei conti attiene alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa rispetto ai vincoli risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale o previsti nel bilancio annuale;

Per tutto quanto sopra evidenziato e ritenuto che,

- il verbale della riunione della parte pubblica con la parte sindacale (in rappresentanza dei

- lavoratori) per la contrattazione si è concluso in data 11/12/2020 per l'anno 2020
- gli obiettivi devono essere definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D. Lgs n. 150/2009);
 - appare evidente che tale modus operandi deve essere censurato da questo Revisore - in linea con la giurisprudenza, ormai consolidata, dalla Corte dei Conti - in quanto, chiarisce che la retroattività nell'erogazione dei trattamenti economici accessori è assolutamente vietata per violazione delle leggi che regolano la materia; ed infatti, sul punto, la Corte dei Conti della Lombardia, con parere n. 287/2010, ha rilevato che **i contratti decentrati integrativi devono essere stipulati entro l'anno a cui si riferiscono ed ha stabilito che sono da considerare illegittimi i compensi relativi alla produttività erogati in assenza della assegnazione di obiettivi, nonché della definizione dei criteri di valutazione;**

VERIFICATO

che la relazione illustrative e la relazione tecnico-finanziaria sono state completate in ossequio alle istruzioni emanate dal M.E.F. –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
che dalla suddetta relazione risulta che le risorse destinate al finanziamento dei Fondi sono previste e stanziare in Bilancio nei rispettivi capitoli di spesa per il personale, nei rispettivi capitoli di spesa per gli oneri diretti, riflessi e per l'IRAP;

Tutto ciò premesso e considerato

- Visto l'art. 239 c, 1 lett. b n. 6 del D. Lgs 267/2000;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio Finanziario, "entrambi favorevoli" ai sensi dell'art 53 L. 142/1990, recepito dalla l.r. 48/1991, sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

il Revisore,

ESPRIME

parere favorevole alla sottoscrizione del Contratto integrativo decentrato dell'A.T.I. Palermo per il 2020;

parere favorevole circa la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa – con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle norme inderogabili che indicano sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Si invita la parte pubblica e la parte sindacale a mettere in atto tutte le procedure necessarie al necessario e doveroso rispetto dei tempi della contrattazione decentrata, ribadendo che tale contrattazione deve essere messa in atto nei primissimi mesi dell'anno a cui la stessa si riferisce.

L'ORGANO DI REVISIONE

(F.to Dott.ssa Maria Assunta Cattuto)

